

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono escluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo dal mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di quest'ultimo si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

#### Articolo 3

1. Per ogni partita, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticati all'importatore :

- a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti,
- b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o
- c) che il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

#### Articolo 4

L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali,

in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

#### Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti :

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data ;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data ;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data ;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 1° novembre 1990.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*